



**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE E DI TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING NEI CONFRONTI DELLA CONSOB**

**Documento di Consultazione**

**17 GENNAIO 2025**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 17 febbraio 2025 al seguente indirizzo:

**C O N S O B**  
**Divisione Studi e Regolamentazione**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno](#)

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall’attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), e-mail: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e-mail: [responsabileprotezione.dati@consob.it](mailto:responsabileprotezione.dati@consob.it)).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.



## 1. Quadro normativo di riferimento e premessa

Il decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023, che ha introdotto l'articolo 4-*sexies*.1 e modificato l'articolo 100-*ter* del TUF, ha adeguato la normativa primaria alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese (di seguito, anche “il Regolamento europeo *crowdfunding*”), tra l'altro, individuando la Consob e la Banca d'Italia quali Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento europeo *crowdfunding*.

L'articolo 4-*sexies*.1 del TUF definisce un riparto di competenze di vigilanza basato sulle diverse finalità affidate alla Consob e alla Banca d'Italia, in armonia con quanto previsto dall'art. 5 del TUF per la disciplina degli intermediari<sup>1</sup>. Alle medesime Autorità vengono altresì attribuiti la potestà regolamentare sulle relative materie di rispettiva competenza (*Cfr.* commi 9 e 10) e i connessi poteri di intervento (*Cfr.* comma 11).

Esercitando il potere regolamentare attribuito dall'articolo 4-*sexies*.1, comma 9, del TUF, la Consob ha emanato il proprio [regolamento in materia di servizi di \*crowdfunding\*](#), adottato con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 (di seguito, anche “il Regolamento *crowdfunding* della Consob”)<sup>2</sup>.

Relativamente agli obblighi informativi dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, il Regolamento *crowdfunding* della Consob reca previsioni in materia di modalità di trasmissione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (c.d. *Key Investment Information Sheet* – KIIS) nonché di comunicazioni alle Autorità competenti.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del suddetto Regolamento della Consob, dispone che i fornitori di servizi di *crowdfunding* (di seguito, anche “CSP”), autorizzati ai sensi dell'articolo 4-*sexies*.1 del TUF, forniscano ai potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, rendendola contestualmente disponibile alla Consob secondo le modalità specificate con apposite istruzioni operative.

Il successivo articolo 7, comma 1, precisa altresì l'obbligo in capo ai CSP, autorizzati ai sensi dell'articolo 4-*sexies*.1 del TUF, di trasmettere senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di *crowdfunding*, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento europeo *crowdfunding*.

Lo stesso articolo 7, al comma 2, dispone inoltre che i CSP trasmettano alla Consob le informazioni sui progetti finanziati attraverso la piattaforma di *crowdfunding*, definite dall'articolo 16,

---

<sup>1</sup> Alla Consob viene affidata la responsabilità di vigilare sul rispetto delle norme in tema di trasparenza e correttezza dei comportamenti, ivi incluse le comunicazioni di *marketing* (*Cfr.* comma 5), mentre alla Banca d'Italia viene affidata la responsabilità di vigilare sul rispetto delle norme in tema di stabilità patrimoniale e gestione dei rischi dei prestatori di servizi di *crowdfunding* (*Cfr.* comma 6).

<sup>2</sup> Per i profili di competenza, la Banca d'Italia ha adottato, il 6 maggio 2024, le proprie [disposizioni di attuazione dell'articolo 4-\*sexies\*.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di \*crowdfunding\* per le imprese](#) e, successivamente, ha pubblicato i propri [Orientamenti di vigilanza in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti](#).



paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding*, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno. Tale termine si riconnette alla circostanza per cui, ai sensi dall'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento europeo *crowdfunding*, le medesime informazioni devono essere successivamente trasmesse all'ESMA da parte della Consob<sup>3</sup>, entro un mese dalla data di ricevimento prevista dall'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/2120.

I suddetti obblighi informativi previsti delle disposizioni del Regolamento europeo *crowdfunding* e del Regolamento *crowdfunding* della Consob non esauriscono, tuttavia, il *set* di informazioni di cui le Autorità possono disporre. Al riguardo, l'articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding* attribuisce alle Autorità il potere di esigere, per adempiere ai compiti di vigilanza loro assegnati, che i CSP “*trasmettano informazioni e documenti*”.

Si rende pertanto opportuno definire il complesso degli obblighi informativi che i fornitori di servizi di *crowdfunding* (di seguito anche “CSP”), autorizzati ai sensi dell'articolo 4-*sexies*.1 del TUF, sono chiamati ad assolvere nei confronti della Consob, anche per consentire a quest'ultima di acquisire le informazioni utili allo svolgimento della supervisione sull'attività di tali operatori, secondo le competenze attribuite dal TUF.

A tale riguardo, come sarà meglio precisato nel prosieguo, si intende innanzitutto acquisire informazioni inerenti alle offerte pubblicate e concluse sulle piattaforme dei CSP, che dovranno essere trasmesse su base semestrale contestualmente alle informazioni di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding*.

Inoltre, appare opportuno chiarire tempistiche e modalità di trasmissione di alcune specifiche informazioni inerenti alle modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento europeo, nonché di alcune informazioni contenute nei KIIS pubblicati sulle piattaforme di *crowdfunding* in sede di offerta.

Con il presente documento si intende pertanto avviare una consultazione del mercato ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, del Regolamento Consob n. 19654/2016 concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, per raccogliere le evidenze e le opinioni degli operatori in merito all'adozione del complesso degli obblighi informativi dei CSP nei confronti della Consob descritti nel prosieguo.

Considerato che molti obblighi informativi descritti del presente documento discendono direttamente da disposizioni del Regolamento europeo *crowdfunding* (*Cfr.* articoli 15, 16 e 23) e dai connessi Regolamenti delegati, la consultazione avrà una durata di 30 giorni.

Di seguito, dopo una sintetica descrizione delle modalità con cui i CSP potranno assolvere il complesso degli obblighi informativi nei confronti della Consob (*Cfr.* successivo paragrafo 2), si rappresenta il contenuto di ciascun obbligo informativo.

---

<sup>3</sup> Si rammenta infatti che l'articolo 4-*sexies*.1, comma 8, designa la Consob come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

## 2. Il mercato del *crowdfunding*

Le piattaforme di *crowdfunding* costituiscono uno strumento di finanziamento che ha conosciuto un rapido sviluppo successivamente agli eventi innescati dalla crisi finanziaria del 2008, che hanno comportato un progressivo restringimento dei tradizionali canali di finanziamento bancari.

Il mercato del *crowdfunding* ha registrato tassi di crescita rilevanti, secondo un *trend* esponenziale, soprattutto nei Paesi a maggiore crescita economica, quali Stati Uniti e Canada. In Europa, il mercato maggiormente attivo risulta essere quello del Regno Unito<sup>4</sup>.

Con specifico riguardo al mercato domestico, sebbene l'Italia sia stata il primo Paese europeo a introdurre, nel 2013, una specifica disciplina volta a regolamentare il c.d. "*equity crowdfunding*", i volumi raccolti attraverso le piattaforme di *crowdfunding* risultano comunque contenuti.

Secondo i dati diffusi dal Politecnico di Milano, nel periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 la raccolta totale del settore in Italia è stata pari a circa € 302,35 milioni, mentre l'ammontare totale raccolto sul mercato domestico dall'avvio del *crowdinvesting* (2013) è pari a circa € 1,3 miliardi. Quanto al numero delle offerte, nello stesso periodo considerato, n. 161 sono riferibili a campagne aventi ad oggetto capitale di rischio (c.d. *equity crowdfunding*), n. 19 a campagne aventi ad oggetto titoli di debito (che insieme all'*equity* costituisce il c.d. "*investment-based crowdfunding*") e n. 515 a campagne aventi ad oggetto prestiti concessi direttamente dagli investitori alle imprese (c.d. "*lending-based crowdfunding*").

Al riguardo, appare utile evidenziare che nel periodo a cui si riferiscono i dati riportati, sono intervenuti significativi mutamenti nel quadro normativo. Come noto, infatti, a far data dal 10 novembre 2023, la disciplina domestica è stata definitivamente sostituita dal Regolamento (UE) 2020/1503, che ha introdotto un regime normativo unico per i fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Sulla base dei dati risultanti dal Registro dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, tenuto dall'ESMA ai sensi dell'art. 14 del Regolamento europeo *crowdfunding*, risultano n. 226 fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati e attivi nell'ambito del mercato europeo<sup>5</sup>.

Come emerge dal grafico riportato di seguito, l'Italia è il secondo paese europeo per numero di CSP autorizzati (n. 41), preceduto solo dalla Francia (n. 59) e seguito, a una certa distanza, dalla Spagna (n. 24).


---

<sup>4</sup> In base all'ultimo rapporto pubblicato dall'Università di Cambridge (2021), nel 2020 i fondi raccolti tramite portali *online* hanno raggiunto, nel 2020, la quota di circa 74 miliardi di dollari negli Stati Uniti e in Canada e quella di 23 miliardi in Europa (di cui quasi 13 miliardi riferibili al Regno Unito). Fonte: *Il Crowdinvesting made in Italy*, Consob, Quaderno Fintech n. 13, luglio 2024.

<sup>5</sup> L'ESMA ha recentemente pubblicato il suo primo *report* annuale sul mercato del *crowdfunding* in Europa nel 2023 (ESMA Market Report, *Crowdfunding in the EU 2024*, 8 January 2025, ESMA50-2085271018-4039) alla luce dei dati ricevuti dalle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo *crowdfunding*. Il *Report* è basato su un campione di n. 98 CSP operativi in 17 Stati Membri nel 2023.

Il numero degli operatori autorizzati in Italia potrebbe aumentare, in considerazione del fatto che sono in corso di istruttoria n. 9 istanze di autorizzazione presentate recentemente alla Consob da altrettanti aspiranti CSP.


**Grafico 1**  
**CSP autorizzati e attivi**



Con specifico riferimento ai n. 41 CSP attualmente autorizzati in Italia, n. 21 sono operativi nell'*investment-based crowdfunding*, n. 14 nel *lending-based crowdfunding* e n. 6 in entrambi i servizi. Nessun operatore svolge, allo stato, l'attività di gestione individuale di portafogli di prestiti.


Come si evince dal sotto riportato grafico, taluni soggetti risultavano già autorizzati dalla Consob ai sensi della previgente normativa relativa all'*investment-based crowdfunding*, mentre altri soggetti erano già operativi nell'ambito del *lending-based crowdfunding* (in virtù del regime di esenzione sussistente a livello nazionale) fino al 10 novembre 2023.

**Grafico 2**  
**Istanze di autorizzazione**



Nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, i CSP italiani hanno notificato alla Consob, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento *crowdfunding* della Consob (cfr. *infra*), n. 563 KIIS<sup>6</sup> relativi alle offerte avviate sulle rispettive piattaforme, con un obiettivo complessivo di raccolta, pari a circa € 388 milioni. Di questi, come rappresentato nel grafico che segue, n. 191 erano KIIS relativi all'*investment-based crowdfunding*, per un obiettivo complessivo di raccolta pari a circa € 226 milioni (di cui n. 10 KIIS e € 12,5 milioni erano relativi ad offerte per l'investimento in titoli di debito), mentre n. 372 erano KIIS relativi al *lending-based crowdfunding*, per un obiettivo complessivo di raccolta pari a circa € 162 milioni.

**Grafico 3**  
**Obiettivi di raccolta risultanti dai KIIS**



Per quanto riguarda, invece, la suddivisione delle quote di mercato tra i vari operatori, attualmente l'operatività è concentrata su n. 9 CSP, di cui n. 4 autorizzati alla prestazione del servizio di *lending-based crowdfunding*, n. 2 autorizzati alla prestazione del servizio *investment-based crowdfunding* e n. 3 autorizzati ad entrambi i servizi.

### 3. Trasmissione dei dati strutturati sulle offerte

Con il presente documento si intende innanzitutto sottoporre alla consultazione del mercato la definizione dell'obbligo in capo ai CSP di trasmissione alla Consob, dei dati e notizie riportati nel file in [allegato 1](#) (di seguito, anche "i dati strutturati sulle offerte").

Tali dati sarebbero acquisiti dalla Consob su base semestrale, secondo le seguenti scadenze:

- 1) entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, con riguardo alle offerte concluse da gennaio a giugno dello stesso anno (*set* di dati parziale);

<sup>6</sup> Se si ha riguardo anche dei KIIS notificati a seguito di variazioni intervenute nelle offerte inizialmente pubblicate, il numero dei KIIS è pari a 597.



- 2) entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento alle offerte concluse da gennaio a dicembre dell'anno precedente di riferimento (*set* di dati definitivo, che integra quello parziale già trasmesso).

L'acquisizione dei dati con frequenza semestrale consentirebbe alla Consob di svolgere in tempo utile i controlli di coerenza necessari alla successiva trasmissione dei dati all'ESMA ai sensi del citato articolo 16 del Regolamento (UE) 2020/1503 e agli operatori di trasmettere una parte dei dati (già disponibili) senza dover attendere la conclusione dell'anno.

Al riguardo, si evidenzia che i dati strutturati ineriscono alle offerte concluse nell'anno solare di riferimento e sono composti dalle informazioni riguardanti i progetti finanziati attraverso la piattaforma di *crowdfunding* che i CSP devono trasmettere alla Consob ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding*, il cui contenuto è dettagliato in apposite tabelle allegate al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 del 13 luglio 2022<sup>7</sup>.

Tali informazioni sono integrate da ulteriori dati e notizie, che, per economicità, verrebbero acquisiti contestualmente dalla Consob, esercitando i poteri di indagine previsti dall'articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento europeo *crowdfunding*.

In sintesi, ai dati strutturati sulle offerte concluse previsti dal citato Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120, verrebbero integrate ulteriori informazioni su ciascun progetto relative a:

- capitale sociale del titolare del progetto a seguito della conclusione del progetto stesso;
- motivazioni dell'eventuale mancata chiusura dell'offerta con esito positivo;
- attività di verifica sugli investitori, con evidenza del numero e dell'ammontare delle sottoscrizioni effettuate, da investitori non sofisticati risultati "non appropriati" a seguito della somministrazione del *test* d'ingresso;
- numero di revoche da parte di investitori nel progetto e relativo controvalore;
- remunerazione percepita dal CSP in connessione all'offerta di *crowdfunding*;
- eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- eventuale sussistenza di garanzie al prestito nel caso di progetti di *lending-based crowdfunding* e inclusione del progetto nell'ambito della gestione del portafoglio di prestiti (laddove il fornitore dovesse essere alla stessa autorizzato).

Inoltre, per il medesimo periodo di riferimento, verrebbero acquisite informazioni in merito al numero di reclami ricevuti, suddivisi per tipologia di servizio offerto.

---

<sup>7</sup> L'art. 2 del Regolamento di esecuzione cit. precisa che "Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono i dati completi e accurati di cui alla tabella 3 dell'allegato del presente regolamento, conformemente alle norme e ai formati specificati in tale tabella, in forma elettronica in un modello CSV comune". In tal senso, la stessa ESMA ha reso disponibile alle Autorità competenti un apposito file excel corredato di specifiche istruzioni e di una *legenda*.



Tale composizione dei dati strutturati “*ex post*” sulle offerte consentirebbe alla Consob di raccogliere, attraverso la trasmissione di un unico *set* di dati, le informazioni utili allo svolgimento della propria attività di vigilanza sull’operatività dei CSP nonché le informazioni che devono essere necessariamente acquisite ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento europeo *crowdfunding*, evitando in tal modo duplicazioni e aggravii in capo agli stessi CSP.

Si precisa infine che, in continuità con l’attività di vigilanza già svolta nei confronti dei gestori di servizi di *crowdfunding* in vigore della precedente normativa domestica e al fine di mettere a frutto l’esperienza maturata, i dati strutturati sulle offerte ricalcano in gran parte le informazioni che la Consob acquisiva ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Consob n. 18592/2013<sup>8</sup>.

#### **4. Comunicazione delle modifiche sostanziali alle condizioni di autorizzazione**

Ferma restando la richiamata necessità di trasmettere senza indugio alla Consob e alla Banca d’Italia ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento europeo *crowdfunding* (cfr. art. 7, comma 1, del Regolamento della Consob), con il presente documento si intende inoltre fornire un elenco esemplificativo e non esaustivo delle modifiche sostanziali in parola che devono essere necessariamente inviate all’Autorità.

Al riguardo, i CSP sono chiamati a valutare tempo per tempo l’impatto delle modifiche intervenute rispetto a quanto prospettato in sede di autorizzazione. Rilevano, pertanto, anche le disposizioni contenute nell’articolo 12 del Regolamento europeo *crowdfunding* e nel Regolamento delegato (UE) 2022/1112 che disciplinano, rispettivamente, il procedimento di autorizzazione e le condizioni di autorizzazione dei fornitori di servizi di *crowdfunding*.

Le richiamate informazioni devono essere acquisite dalla Consob secondo tempistiche connesse alla tipologia di variazione intervenuta e al relativo impatto sulle condizioni di autorizzazione.

A tal fine, nella **tabella 1** è riportato un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di modifiche sostanziali alle condizioni di autorizzazione che devono essere trasmesse alla Consob, con la precisazione delle relative tempistiche di trasmissione.

#### **5. Modalità di trasmissione dei KIIS e dei relativi dati**

L’articolo 6, comma 1, del Regolamento della Consob, prevede che la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (KIIS) sia resa disponibile alla Consob contestualmente alla messa a disposizione degli investitori, secondo modalità specificate con apposite istruzioni operative.

---

<sup>8</sup> Infatti, l’articolo 21, comma 3, del previgente Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, disponeva che gli operatori trasmettessero, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra l’altro, “*dati sull’operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell’anno precedente e ai relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse, con separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli di capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito*”.



Con riguardo alle informazioni che i titolari dei progetti devono necessariamente inserire nei KIIS, si rammenta che le stesse sono specificate nel Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione del 13 luglio 2022.

I KIIS contengono informazioni *ex ante* sulle offerte che sono rilevanti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della Consob, anche in ragione della possibilità di confronto *ex post* sull'operatività dei CSP con i dati ricavabili dai dati strutturati sulle offerte (cfr. *infra*).

Al riguardo, si intende sottoporre alla consultazione del mercato le informazioni riportate nelle **tabelle 2 e 3**, comunque rappresentati nel KIIS ai sensi del Regolamento delegato citato, che la Consob acquisirebbe dai CSP, contestualmente al *file* PDF contenente lo stesso KIIS, per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

In particolare, tale insieme di dati, individuato sulla base di criteri di rilevanza informativa, fornirebbe un quadro delle principali informazioni inerenti a ciascuna offerta, sin dalla fase di avvio, consentendo di acquisire i principali dati necessari anche allo sviluppo di un modello di vigilanza di tipo “*risk-based*” (Cfr. paragrafo successivo).

In sintesi, la **tabella 2** include informazioni di carattere generale, relative a ciascuna tipologia di offerta, quali quelle sulle principali caratteristiche dell'offerta, sul titolare di progetto (sia anagrafiche che finanziarie), nonché alcune informazioni connesse alla specificità dell'offerta, differenziate per tipologia di ‘strumento’ (prestiti, strumenti di debito, strumenti di capitale).

Specifiche informazioni sono richieste nella **tabella 3**, relativamente all'attività di gestione individuale di portafoglio di prestiti, riguardanti le categorie di rischio associate ai prestiti inclusi nella gestione, il *range* di tassi di interesse e i costi connessi al servizio.

## **6. Il portale SICrowd e le relative istruzioni operative**

Al fine di agevolare il dialogo con i CSP, la Consob ha sviluppato il portale SICrowd che rappresenta il canale unico per l'assolvimento del complesso degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità.

SICrowd è un sistema *web* tramite cui i CSP potranno trasmettere il complesso delle informazioni oggetto della presente consultazione.

Sarà possibile accedere alle funzionalità del sistema, previa autenticazione mediante credenziali di tipo *username* e *password* fornite dalla Consob, per trasmettere:

- a) i dati strutturati sulle offerte pubblicate e concluse riportati nel *file* di cui all'**allegato 1** (Cfr. successivo paragrafo 3);
- b) le informazioni, da trasmettere ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento europeo *crowdfunding*, relative alle modifiche rilevanti alle condizioni di autorizzazione riportate nella **tabella 1** (Cfr. successivo paragrafo 4);



- c) la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (KIIS), che i CSP devono inviare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento *crowdfunding* della Consob, fornendo contestualmente i dati riportati nelle **tabelle 2 e 3** (Cfr. paragrafo *infra* 5).

L'utilizzo del portale SICrowd renderà non più necessario l'invio via PEC delle relative comunicazioni.

Ad esito della presente consultazione saranno pubblicate le istruzioni operative in cui verranno precisate le procedure per l'acquisizione delle credenziali per l'accesso a detto portale SICrowd nonché le modalità per l'assolvimento, attraverso il medesimo portale, dei complessivi obblighi informativi oggetto del presente documento.

Inoltre, per consentire un'agevole fruizione del portale da parte dei CSP, sarà reso disponibile un indirizzo *e-mail* dedicato alle richieste di chiarimenti nonché alle segnalazioni da parte degli utenti di eventuali problemi o malfunzionamenti riscontrati sul portale.

## **7. Analisi di Impatto**

Il presente documento di consultazione, oltre a precisare il contenuto e le modalità per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal Regolamento europeo *crowdfunding* e dal Regolamento della Consob sul *crowdfunding*, propone anche l'integrazione di alcuni obblighi informativi in capo ai CSP, discendenti dall'esercizio da parte dell'Autorità del potere di indagine previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento europeo.

Infatti, il richiamato articolo 30 attribuisce alle Autorità competenti poteri di indagine e vigilanza sui fornitori di servizi di *crowdfunding*, tra cui rientra anche quello di chiedere la trasmissione di informazioni e documenti.

L'opportunità di definire obblighi informativi in capo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* origina dalla necessità che la Consob possa più compiutamente valutare l'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento europeo *crowdfunding*<sup>9</sup>.

In particolare, il complesso delle informazioni e dei documenti che la Consob acquisirebbe dai fornitori di servizi di *crowdfunding*, anche esercitando i richiamati poteri di indagine, consentirebbe all'Autorità di strutturare un *database* funzionale all'implementazione di un modello di vigilanza di tipo *risk-based*.

Tale modello di vigilanza consentirebbe alla Consob di focalizzare l'attenzione su eventuali profili di rischio che dovessero emergere da specifici segnali generati dal modello, al fine di concentrare

---

<sup>9</sup> Al riguardo, si evidenzia che i poteri di indagine e vigilanza sono attribuiti alle Autorità per monitorare il rispetto del Regolamento europeo *crowdfunding* da parte degli operatori, chiamati ad assicurare, nel continuo, la sussistenza dei presidi posti a tutela degli investitori dalla normativa europea.



l'esercizio di poteri di indagine e vigilanza sui CSP che presentano maggiori rischi di non conformità alla disciplina di riferimento.

In tale ottica, appare utile acquisire in forma strutturata sia le informazioni *ex-ante* sulle offerte di *crowdfunding* rappresentate nel KIIS (come, ad esempio, l'obiettivo di raccolta), sia le informazioni *ex-post* previste nei dati strutturati sulle offerte (come, ad esempio, la raccolta effettiva e la tipologia di investitori coinvolti).

Tale raffronto può, infatti, consentire di monitorare le condotte tenute dai CSP, nei vari momenti in cui si svolgono le offerte, e verificare la perduranza dei presidi posti dalla normativa europea a tutela degli investitori e utenti di servizi di *crowdfunding*.

Nell'individuazione dei dati strutturati da inserire tra gli obblighi informativi in capo ai fornitori di servizi di *crowdfunding*, la Consob si è concentrata su quelli strettamente necessari allo sviluppo del suddetto modello, cercando di minimizzare gli oneri in capo ai soggetti vigilati.

Anche il portale SICrowd è stato predisposto con l'obiettivo di semplificare e rendere efficiente l'assolvimento del complesso degli obblighi informativi da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding* nei confronti della Consob, attraverso il ricorso ad un unico canale di trasmissione.

**Q.1** Alla luce di quanto sopra, si ritiene di formulare osservazioni in merito al contenuto degli obblighi informativi riportati nelle tabelle 1 e 2 in calce al presente documento nonché nell'[allegato 1](#), che i CSP sarebbero chiamati ad assolvere nei confronti della Consob?



**TABELLA 1**

**ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503, DEVONO ESSERE TRASMESSE ALLA CONSOB DAI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING**

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio
1	<b>Nome legale completo</b>	Copia dello statuto o dell'atto costitutivo modificati e certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese.	Non appena il documento risulta disponibile
2	<b>Nome/i commerciale/i</b>	Nome/i commerciale/i utilizzati/i per fornire i servizi di <i>crowdfunding</i>	Senza indugio
3	<b>Indirizzo Internet</b>	Indirizzo <i>internet</i> del sito <i>web</i> gestito dal fornitore di servizi di <i>crowdfunding</i>	Senza indugio
4	<b>Sede legale</b>	Copia dello statuto o dell'atto costitutivo modificati e certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese.	Non appena il documento risulta disponibile
5	<b>Sede operativa (ove presente)</b>	Certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese.	Non appena il documento risulta disponibile
6	<b>Statuto e atto costitutivo</b>	Copia dell'atto costitutivo e dello statuto con evidenza delle modifiche intervenute	Non appena il documento risulta disponibile
7	<b>Composizione del CdA e dell'organo di controllo (ove presente)</b>	Verbale del CdA e relativi allegati ( <i>Cfr.</i> punto 6.1 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio
8	<b>Dipendenti</b>	Personale in servizio responsabile dell'espletamento dei servizi, correlate di eventuali variazioni intervenute nell'organigramma ( <i>Cfr.</i> punto 6.1 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Entro il 31 gennaio con riferimento all'anno precedente.
9	<b>Revisore legale dei conti</b>	Conferimento dell'incarico al Revisore legale ( <i>Cfr.</i> punto 6.2 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio
10	<b>Responsabili delle funzioni di controllo</b>	Conferimento dell'incarico di responsabili delle funzioni di controllo (Cfr. punto 6.2 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico
11	<b>Servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti (qualora il fornitore presti servizi di intermediazione nella concessione di prestiti)</b>	Descrizione delle modalità interne per lo svolgimento di tale attività e degli accordi contrattuali che il fornitore concluderà con i titolari di progetti e con gli investitori, con particolare riferimento ai mandati che gli investitori conferiranno al fornitore (Cfr. punto 5.1.b dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Almeno 45 giorni prima dell'avvio del servizio in parola
12	<b>Servizi o attività accessori prestate dal fornitore di servizi di crowdfunding:</b> 1) Custodia di beni; 2) Servizi di pagamento; 3) Utilizzo di società veicolo per la fornitura di servizi di <i>crowdfunding</i> ; 4) Applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di <i>crowdfunding</i> ; 5) Suggerimento del prezzo e/o del tasso di interesse delle offerte di <i>crowdfunding</i> ; 6) Gestione di una bacheca; 7) Creazione e gestione di fondi di emergenza.	Descrizione delle procedure predisposte per la prestazione dei nuovi servizi accessori (Cfr. punto 5.1.c dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Almeno 45 giorni prima dell'avvio del relativo servizio

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio
13	<b>Attività transfrontaliera</b>	Comunicazione dell'intenzione di avviare l'operatività transfrontaliera e descrizione delle procedure che si intendono adottare al riguardo, precisando anche gli eventuali impatti organizzativi e procedurali.	Almeno 45 giorni prima della prevista data di avvio
14	<b>Strategia di marketing</b>	Descrizione delle variazioni significative della strategia di <i>marketing</i> che il fornitore di servizi di <i>crowdfunding</i> adottata in Italia o nel territorio dell'Unione – in caso di prestazione di attività transfrontaliera – con indicazione, in tale ultimo caso, delle lingue utilizzate e degli Stati membri in cui gli annunci saranno più visibili ( <i>Cfr.</i> punto 5.3 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio
15	<b>Procedura di selezione che stabilisce i dettagli dei metodi adottati per selezionare le offerte da presentare sulla piattaforma di crowdfunding, compresa la natura e la portata della due diligence intrapresa nei confronti dei titolari dei progetti</b>	Descrizione delle variazioni significative apportate a tale procedura, precisando anche gli eventuali relativi impatti organizzativi (ad es. la composizione dei comitati di valutazione dei progetti) e procedurali ( <i>Cfr.</i> punto 5.1.e dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112).	Senza indugio
16	<b>Procedure per la gestione dei conflitti di interesse</b>	Descrizione delle variazioni significative della procedura con indicazione delle nuove fattispecie di conflitto mappate in concreto nel corso dell'anno e delle relative misure per la gestione individuate ( <i>Cfr.</i> punto 14 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio

#	Informazioni	Descrizione	Tempistiche invio
17	<b>Procedura di trattamento dei reclami</b>	Descrizione delle variazioni significative delle procedure relative al trattamento e gestione dei reclami ( <i>Cfr.</i> punto 16 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio
18	<b>Procedure per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni contenute nella scheda con le informazioni chiave sull'investimento</b>	Descrizione delle variazioni significative della procedura in parola ( <i>Cfr.</i> punto 18 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio
19	<b>Procedure relative alle verifiche sugli investitori e ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all'articolo 21, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2020/1503</b>	Descrizione delle variazioni significative delle procedure relative alla verifica sugli investitori, a titolo esemplificativo variazioni del test d'ingresso di verifica delle conoscenze sottoposto alla clientela ( <i>Cfr.</i> punto 19 dell'allegato al Regolamento Delegato UE 2022/2112)	Senza indugio
20	<b>Altre variazioni ritenute rilevanti</b>		Senza indugio



**TABELLA 2**

**ELENCO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL'INVESTIMENTO (C.D. KIIS) DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503, DA TRASMETTERE ALLA CONSOB IN FORMATO STRUTTURATO**

#	Tipologia di informazione	Campi
1	Informazioni generiche per tutte le tipologie di offerta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identificativo Offerta</li><li>- Nome Progetto</li><li>- Descrizione progetto</li><li>- Sezione NACE Progetto</li><li>- Tipo Offerta</li><li>- Importo obiettivo</li><li>- Valuta di denominazione dello strumento</li><li>- Importo massimo</li><li>- Importo minimo di sottoscrizione</li><li>- Data inizio offerta</li><li>- Data chiusura offerta</li><li>- Numero offerte completate sul medesimo progetto e per ciascuna di esse:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tipo Offerte Completate</li><li>✓ Data Completamento</li><li>✓ Importo Raccolto</li><li>✓ Importo Obiettivo</li></ul></li><li>- Costi per gli investitori:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Costi in ingresso</li><li>✓ Costi in uscita</li><li>✓ Costi correnti</li><li>✓ Costi di Performance</li><li>✓ Costi accessori</li></ul></li></ul>

#	Tipologia di informazione	Campi
2	<b>Informazioni sul titolare di progetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo Titolare (persona fisica o giuridica)</li> <li>- Codice LEI (se persona giuridica)</li> <li>- Ragione Sociale (se persona giuridica)</li> <li>- Forma Giuridica (se persona giuridica)</li> <li>- Tipo Codice Persona Fisica (se persona fisica)</li> <li>- Codice Persona Fisica (se persona fisica)</li> <li>- Cognome (se persona fisica)</li> <li>- Nome (se persona fisica)</li> <li>- Soggetto/i posto/i al vertice della catena societaria</li> <li>- Fatturato Annuo (dei tre esercizi precedenti)</li> <li>- Margine Profitto Lordo annuo (dei tre esercizi precedenti)</li> <li>- Utile Lordo annuo (dei tre esercizi precedenti)</li> <li>- Debito Netto annuo (dei tre esercizi precedenti)</li> <li>- Rapporto immobilizzazioni immateriali/totale attivo annuo (dei tre esercizi precedenti)</li> <li>- Rendimento capitale proprio annuo (dei tre esercizi precedenti)</li> <li>- Importo Fondi Propri impegnati a favore del progetto dal titolare</li> <li>- Presenza Società Veicolo (Denominazione, Forma Giuridica, Sede Legale)</li> </ul>
3	<b>Informazioni specifiche per i prestiti (o LOAN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo Prestito</li> <li>- Tasso Interesse Nominale</li> <li>- Data Godimento Interessi</li> <li>- Periodicità Pagamento Interessi</li> </ul>

#	Tipologia di informazione	Campi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Scadenza Prestito</li> <li>- Presenza Misure Attenuazione Rischio</li> <li>- Presenza Inadempimenti Ultimi 5 Anni</li> <li>- Rimborso Anticipato</li> <li>- Responsabile gestione del prestito</li> </ul>
4	<p><b>Informazioni specifiche per gli strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE (o DEBT)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo strumento di debito</li> <li>- Tasso Interesse Nominale</li> <li>- Data Godimento Interessi</li> <li>- Periodicità Pagamento Interessi</li> <li>- Data Scadenza</li> <li>- Rendimento Applicabile</li> <li>- Presenza Misure Attenuazione Rischio</li> <li>- Presenza Inadempimenti Ultimi 5 Anni</li> <li>- Ranking e subordinazione dei titoli</li> <li>- Diritti degli investitori</li> <li>- Restrizioni al trasferimento</li> </ul>
5	<p><b>Informazioni specifiche per gli strumenti di capitale che sono valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> (o EQU)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo Offerta</li> <li>- Tipo Strumento Di Capitale</li> <li>- Totale Capitale sociale Pre-Investimento</li> <li>- Totale Capitale sociale Post-Investimento</li> <li>- Valore Nominale del Capitale Pre-Investimento</li> <li>- Valore Nominale del Capitale Post Investimento</li> <li>- Diritti degli investitori</li> <li>- Restrizioni al trasferimento</li> </ul>

<sup>10</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

#	Tipologia di informazione	Campi
6	<b>Informazioni specifiche per gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding (o ICFP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo Offerta</li> <li>- Tipo Strumento Di Capitale</li> <li>- Totale Capitale sociale Pre-Investimento</li> <li>- Totale Capitale sociale Post-Investimento</li> <li>- Valore Nominale del Capitale Pre-Investimento</li> <li>- Valore Nominale del Capitale Post Investimento</li> <li>- Diritti degli investitori</li> <li>- Restrizioni al trasferimento</li> </ul>
7	<b>Informazioni specifiche per gli altri valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE (o OTHR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo Offerta</li> <li>- Descrizione strumenti</li> <li>- Diritti degli investitori</li> <li>- Restrizioni al trasferimento</li> </ul>



**TABELLA 3**

**ELENCO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL'INVESTIMENTO (C.D. KIIS) DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503, DA TRASMETTERE ALLA CONSOB IN FORMATO STRUTTURATO DAI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING CHE FORNISCONO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO DI PRESTITI**

#	Tipologia di informazione	Campi
1	Informazioni generiche sulla gestione di portafoglio di prestiti	<ul style="list-style-type: none"><li>- Descrizione della tipologia di gestione</li><li>- Tasso Interesse Minimo dei prestiti</li><li>- Tasso Interesse Massimo dei prestiti</li><li>- Data scadenza minima dei prestiti</li><li>- Data scadenza massima dei prestiti</li><li>- Inizio Validità</li><li>- Fine Validità</li><li>- Costi per gli investitori:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Costi in ingresso</li><li>✓ Costi in uscita</li><li>✓ Costi correnti</li><li>✓ Costi di Performance</li><li>✓ Costi accessori</li></ul></li></ul>
2	Informazioni sulle categorie di rischio incluse della gestione di portafoglio di prestiti	<ul style="list-style-type: none"><li>- Descrizione della categoria di rischio</li><li>- Livello di rischio</li><li>- Quota percentuale della categoria di rischio</li><li>- Tasso di interesse medio ponderato per categoria di rischio</li><li>- Tasso di default per categoria di rischio</li></ul>